



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: PER I SERVIZI GENERICI NUOVE REGOLE IVA DAL 17 MARZO**

A far data dal 17 marzo scorso sono state recepite nel nostro ordinamento con la Legge Comunitaria 2010 - n.217/11, - le direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE con le quali sono stati modificati i criteri di individuazione del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi "generici" tra soggetti italiani e soggetti comunitari ed extracomunitari oltre all'introduzione dell'obbligo, per il soggetto italiano che opera in *reverse*, di integrazione della fattura.

Sappiamo che in generale il momento di effettuazione del servizio corrisponde al momento del pagamento dello stesso, a partire dal 17/03/2012 il momento di effettuazione del servizio generico ex art.7-ter del DPR n.633/72 reso o ricevuto da soggetto passivo non stabilito in Italia corrisponde al momento di ultimazione della prestazione.

In deroga a quanto sopra detto, nel caso in cui la prestazione venisse pagata prima della ultimazione, il momento di effettuazione della operazione risulterebbe ivi anticipato in relazione all'importo saldato.

Con riferimento ai servizi periodici e/o continuativi, dal 17/03/12, il momento di effettuazione delle operazioni corrisponde:

- ➔ alla data di maturazione del corrispettivo;
- ➔ al termine di ogni anno se la prestazione è resa/ricevuta per un periodo che supera l'anno senza pagamenti.

Quanto alla seconda modifica, obbligo di integrazione della fattura in caso di *reverse charge*, il soggetto passivo Iva italiano che commissiona una prestazione di servizi generici ad un soggetto Iva comunitario ed applica il *reverse*, non potrà più emettere autofattura ma è obbligato ad integrare la fattura ricevuta dal comunitario.

I nuovi obblighi del soggetto Iva italiano saranno quindi:

- ➔ integrare la fattura ricevuta,
- ➔ annotarla nel registro delle fatture di vendita,
- ➔ annotarla nel registro delle fatture di acquisto.

Resta ancora l'obbligo di emissione di autofattura nei seguenti casi:

- ➔ mancato ricevimento della fattura dal soggetto comunitario entro un mese dall'effettuazione dell'operazione;
- ➔ prestazione di servizio generica resa da soggetto passivo extra Ue;

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016